

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 68**

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA  
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)  
LORO SEDI  
Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' APPAG  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

All' ARGEA  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Puglia  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma

**Oggetto:** Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati a favore alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi delle filiere zootecniche in crisi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 27 novembre 2020 n. 9344698 "Fondo emergenziale per le filiere in crisi".

## INDICE

1.	PREMESSA .....	5
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
<b>2.1.</b>	<b>Base giuridica Unionale.....</b>	6
<b>2.2.</b>	<b>BASE GIURIDICA NAZIONALE.....</b>	6
3.	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO .....	11
4.	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	11
5.	DETERMINAZIONE DELL'AIUTO .....	11
6.	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO .....	12
7.	TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	13
8.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....	13
<b>8.1</b>	<b>Anticipo .....</b>	13
<b>8.2</b>	<b>Saldo .....</b>	13
9.	CONTROLLI.....	13
<b>9.1</b>	<b>Verifiche di ammissibilità.....</b>	14
<b>9.2</b>	<b>Ulteriori controlli istruttori.....</b>	14
<b>9.2.1</b>	<b>Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234) .....</b>	14
<b>9.2.2</b>	<b>Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....</b>	15
<b>9.2.3</b>	<b>Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....</b>	16
<b>9.2.4</b>	<b>Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) .</b>	16
10.	COMUNICAZIONI .....	16

11. MODALITA' DI PAGAMENTO .....	17
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) .....	17

## 1. PREMESSA

Alla luce del progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un quadro emergenziale in cui l'attività agricola, classificata come indispensabile, non è stata sospesa, si è ritenuto necessario sostenerla attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. Pertanto, sono state dettate misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall'emergenza in atto, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.

Il decreto ministeriale 27 novembre 2020 n. 9344698 modifica il decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 ai sensi dell'articolo 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" ed all'articolo 1, comma 2, stabilisce i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso, la procedura per l'ammissione all'aiuto ed i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, macellato nel periodo giugno-luglio 2020 a valere sul Fondo di cui sopra.

Il modello, già applicato per il "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", prevede uno stanziamento che ammonta a 13.964.803,53 euro pari alle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 1 del DM 23 luglio 2020, n. 9021200 per concedere alle imprese agricole di allevamento di bovini sopra citati.

Il suddetto decreto ministeriale disciplina le modalità di concessione dell'aiuto con la finalità di:

- favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico;
- migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03).

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1. Base giuridica Unionale

- **“Quadro temporaneo”**  
Regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell’8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni
- **Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final**  
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, e in particolare gli articoli 22 e 23.
- **Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE**  
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2021, C(2021) 564 final**  
Modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

### 2.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
- **Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143**  
Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123**  
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503**

- Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- **Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188**, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999.
  - **Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**  
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
  - **Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102**  
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.
  - **Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6**  
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
  - **Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34**  
l'articolo 222 comma 3 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 – Istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi.
  - **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020 n. 9021200**  
Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2020, n. 215.
  - **Regime di aiuto di Stato SA.57947 divenuto SA.59509**  
notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020
  - **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2020 n. 9344698**  
Modifica al decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 ai sensi dell'articolo 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”.
  - **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2021 n. 0321361**  
Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.

### ***Fascicolo Aziendale***

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**  
Semplificazione della gestione della PAC
- **Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162**  
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA
- **Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale**  
Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015.

### ***Documentazione antimafia***

- **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**  
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018**  
Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018**  
Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- **Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020**  
Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.



– **Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020**

Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

– **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021**

Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

**Registro Aiuti di Stato**

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.

– **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

**Durc (documento unico regolarità contributiva)**

– **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

– **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**Regolarità fiscale**

– **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

**Emergenza sanitaria COVID-19**

– **Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27**

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

– **Istruzioni operative dell’Organismo pagatore AGEA n. 23 del 9 aprile 2020**

Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020.

– **Legge 17 luglio 2020, n. 77**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

– **D.L. 20 ottobre 2020, n. 129**

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2020, n. 260.

– **D.L. 14 gennaio 2021, n. 2**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

- **DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

- **DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41 .**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

- **DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 , n. 73 .**

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

- **DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021 , n. 99 .**

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

### **3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO**

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellati nel periodo giugno-luglio 2020 come definito dall'art. 1 comma 2 del DM 27 novembre 2020, n. 9344698 e s.m.i..

Ai sensi del quadro comunitario di sostegno di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) punti 22 e 23, sono in ogni caso escluse dalle misure sopra indicate le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.

### **4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO**

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

### **5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO**

Per la campagna 2020, alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 nei limiti di spesa di 13.964.803,53 euro.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati ed il numero di capi bovini macellati per i quali è stata presentata domanda di aiuto.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

## 6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

In considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato. Rappresentano fattori vincolanti per la precompilazione e di conseguenza per la presentazione delle domande i seguenti elementi:

- presenza di un fascicolo aziendale aperto e attivo nell'ambito del SIAN;
- presenza di un allevamento attivo della specie bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi presso la Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute (BDN);
- il richiedente deve risultare proprietario o detentore dell'allevamento, nel caso in cui entrambi abbiano fatto domanda si pagherà il detentore;
- esistenza di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi nati, allevati in Italia dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e macellati nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 presso la BDN;
- esistenza di un codice IBAN valido all'interno del Fascicolo aziendale.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti. Nel caso in cui entrambi abbiano fatto domanda si pagherà il detentore.

Qualora il richiedente non dovesse trovare riscontro fra i dati proposti nella domanda precompilata rispetto alla situazione aziendale a lui nota, potrà richiedere una ulteriore verifica sulla BDN attraverso apposita funzione.

Alla domanda sono accluse:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del "Quadro temporaneo";
- b) le imprese beneficiarie prive dell'obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione della produzione di un DURC, alla compilazione della "dichiarazione di esenzione Durc". Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata dal legale rappresentante o dal procuratore dell'azienda, attestante:
  - l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;
  - l'opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative. Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

## 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 21 luglio 2021, fino al 6 agosto 2021.**

## 8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

### 8.1 Anticipo

L'art. 6 del DM 23 luglio 2020, stabilisce che l'organismo pagatore AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 80% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all'articolo 78, comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.1.

### 8.2 Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a. comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c. articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d. articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## 9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

## 9.1 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica che il richiedente risulti proprietario/detentore dell'allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi nati, allevati in Italia presso BDN, in un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione e che i capi siano stati macellati nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020;
6. verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
7. verifica che i medesimi capi non siano richiesti da più beneficiari;
8. verifica della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

## 9.2 Ulteriori controlli istruttori

### 9.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti erogati nell'ambito del quadro temporaneo complessivamente percepiti nel 2020 da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti già ottenuti erogati nell'ambito del quadro temporaneo non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica<sup>2</sup>;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Nel caso di superamento della predetta soglia, l'aiuto suindicato potrà essere concesso fino a concorrenza della soglia.

#### 9.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

---

<sup>1</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

<sup>2</sup> s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

### 9.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### 9.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

## 10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

- A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
  - a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
  - b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
- B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle Regioni e Province Autonome:



a elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dell'importo dell'aiuto concesso.

## 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle</p>

	<p>politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agea per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agea pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agea ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A..</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif. <i>Privacy</i>; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ol> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del</p>

	consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	---

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl

<st